**Cass. Pen. III n. 25207 del 26/06/2012 - Pres. De Maio - Est. Fiale - Ric. L.C.S.**

**Rifiuti** - Pneumatici usati e fuori uso – Differenze – Soggetto deputato alla qualificazione dello stato dello pneumatico - Individuazione

*Deve ritenersi ormai superato l'orientamento giurisprudenziale che ha qualificato come rifiuti tutti gli pneumatici usati, compresi quelli ricostruibili, e deve altresì ritenersi che la ricostruzione dei battistrada degli pneumatici non si configura come operazione di recupero, ma come trattamento di risanamento di un bene che mal è stato considerato rifiuto. Recupero di materia può aversi, invece, attraverso le attività di separazione delle varie componenti degli pneumatici non ricostruibili, ovvero attraverso processi di triturazione e granulazione per l'ottenimento del polverino di gomma; così come può conseguirsi recupero di energia in cementifici o centrali termoelettriche. Quanto alla individuazione del soggetto sul quale gravi l'onere di classificare lo pneumatico usato come ricostruibile, deve ritenersi che esso è individuabile nel gommista o nel ricostruttore, a seconda del fatto che la lacerazione sia più o meno evidente.*

Svolgimento del processo

Il Tribunale di Patti - Sezione distaccata di S. Agata Militello, con sentenza del 15.7.2008, ha affermato la responsabilità penale di L.C.S. in ordine al reato di cui:

- al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256, comma 2, (per avere - quale titolare della ditta individuale "Sport Bike", esercente, tra l'altro, la vendita al dettaglio di pneumatici - effettuato un deposito incontrollato di rifiuti speciali non pericolosi (circa 1.000 pneumatici dismessi di varie marche e misure, per un volume di circa 60 mc.) su un'area di mq. 45 sita in luogo non molto distante dal negozio di rivendita, recintata e chiusa da un cancello, di cui aveva la disponibilità - acc. in (OMISSIS)) e, riconosciute circostanze attenuanti generiche, la ha condannata alla pena di Euro 5.000,00 di ammenda, concedendo il beneficio della sospensione condizionale subordinato "alla eliminazione delle conseguenze dannose e pericolose del reato, da realizzarsi mediante bonifica e ripristino dello stato dei luoghi".

Avverso tale sentenza ha proposto "appello" il difensore della L., il quale ha eccepito:

- la inconfigurabilità del reato, in quanto, nella specie, sarebbe ravvisabile la condotta lecita di "deposito temporaneo" nel luogo di produzione delineata dal D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 183;

- la non corretta qualificazione di "rifiuti" attribuita agli pneumatici rinvenuti, dato che "detta qualificazione va attribuita ai soli pneumatici fuori uso, come confermato dall'Allegato A, voce 160103, del D.Lgs. n. 152 del 2006, e non anche agli pneumatici usati ma ancora ricostruibili... e la prova in positivo è a carico della pubblica accusa";

- difetto di motivazione in ordine alla determinazione della pena irrogata. Gli atti sono stati trasmessi a questa Corte Suprema, ex art. 568 c.p.p., u.c..

Motivi della decisione

1. Il ricorso deve essere rigettato, perché infondato.

2. In relazione aita doglianza riferita all'ambito di riconducibilità degli pneumatici giunti a fine vita alla disciplina dei "rifiuti" è necessario evidenziare che la nozione di "pneumatico fuori uso" (categoria identificata con il codice 16.01.03 nell'elenco Europeo dei rifiuti) deve essere distinta, perché diversa, da quella di "pneumatico usato", anche se eventualmente usurato. Fino all'adozione del Decisione n. 2000/532/CE (relativa alla riformulazione nell'elenco Europeo dei rifiuti), la voce 16.01.03 del codice CER designava gli "pneumatici usati", senza ulteriori specificazioni, e nella normativa del nostro Paese, dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 22 del 1997, il D.M. 5 febbraio 1996 accomunava (nell'Allegato 1 - Suballegato 1) tra i rifiuti passibili di operazioni di recupero di materia secondo le procedure semplificate, con il medesimo codice 16.01.03, i "pneumatici non ricostruibili" (punto 10.2) e quelli "ricostruibili" (punto 10.3) ed in entrambi i osi ne descriveva le caratteristiche facendo ricorso alla dizione "pneumatici usurati".

Dopo la Decisione n. 2000/532/CE del 3 maggio 2000, entrata in vigore il 1 gennaio 2002, il codice CER 16.01.03 non è più Intitolato "pneumatici usati", bensì "pneumatici fuori uso" e tale modifica è stata recepita nel nostro ordinamento interno con la L. 31 luglio 2002, n. 179, art. 23.

Con il D.M. 9 gennaio 2003 (Esclusione dei pneumatici ricostruibili dall'elenco di rifiuti non pericolosi) - emanato in esecuzione della L. n. 179 del 2002 - è stata esclusa la natura di "rifiuto" per gli pneumatici ricostruibili (eccettuati i casi in cui il detentore mostri la palese volontà di disfarsene, oppure si tratti di componenti di veicoli fuori uso che abbiano complessivamente assunto la qualifica di rifiuto, che va estesa anche alle singole parti).

Per completezza espositiva va rilevato che attualmente la disciplina degli pneumatici fuori uso è posta dal D.M. 11 aprile 2011, n. 82 (pubblicato sulla G.U. n. 131 dell'8 giugno 2011 ed entrato in vigore il giorno successivo alla pubblicazione), in attuazione della disposizione di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 228, comma 2, relativa alla definizione, attraverso un decreto del Ministro dell'ambiente, dei tempi e delle modalità attuative dell'obbligo posto in capo ai produttori e importatori di pneumatici (dal comma 1 del medesimo articolo) di provvedere "singolarmente o in forma associata e con periodicità almeno annuale, alla gestione di quantitativi di pneumatici fuori uso pari a quelli dai medesimi immessi sul mercato e destinati alla vendita sui territorio nazionale".

2.1 Alla stregua della disciplina dianzi delineata va affermato - pertanto - che, secondo la normativa posta dalla L. n. 179 del 2002 e dal D.M. 9 gennaio 2003:

- costituiscono sicuramente "rifiuto" gli pneumatici fuori uso ed essi devono ritenersi destinati ad attività di recupero o smaltimento;

- sono invece da considerarsi "non-rifiuto" gli pneumatici usati passibili di ricostruzione vedi Cass., Sez. 3, 23.1.2007, n. 8679, ma già Corte Cost., sentenza n. 378 del 30.12.2003) ed essi possono essere compravenduti come beni.

A giudizio di questo Collegio, dunque, deve ritenersi ormai superato l'orientamento giurisprudenziale che ha qualificato come rifiuti tutti gli pneumatici usati, compresi quelli ricostruibili, e deve altresì ritenersi (contrariamente a quanto affermato da questa 3^ Sezione con la sentenza n. 46643/2007) che la ricostruzione dei battistrada degli pneumatici (che, pur usurati, conservano integre le loro caratteristiche strutturali) non si configura come operazione di recupero, ma come trattamento di risanamento di un bene che mal è stato considerato rifiuto.

Recupero di materia può aversi, invece, attraverso le attività di separazione delle varie componenti degli pneumatici non ricostruibili, ovvero attraverso processi di triturazione e granulazione per l'ottenimento del polverino di gomma (utilizzabile per la produzione di asfalti modificati, per la realizzazione di superfici sportive, nonché per l'impiego come materiale di isolamento); così come può conseguirsi recupero di energia in cementifici o centrali termoelettriche.

Sussiste, infine, il divieto di conferimento in discarica degli pneumatici interi fuori uso, secondo le previsioni del D.Lgs. n. 36 del 2003, art. 6, lett. o), e del D.M. 3 agosto 2005 (divieto che, per le discariche già autorizzate, è divenuto efficace solo dal 1 gennaio 2010).

2.2 Quanto alla individuazione del soggetto sul quale gravi l'onere di classificare lo pneumatico usato come ricostruibile, deve ritenersi che:

- Nelle ipotesi in cui sia manifestamente evidente l'impossibilità di procedere ad una ricostruzione (ad esempio per palesi lacerazioni o deformazioni della carcassa strutturale), il gommista detentore (in seguito all'attività di ricambio per sostituzione sul veicolo) ha l'onere (con le relative responsabilità, anche penali) di conferirlo come rifiuto ad un operatore autorizzato, potendo pure giovarsi delle norme che regolano il deposito

temporaneo secondo i limiti temporali e quantitativi fissati dal D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 183. - In tutti gli altri casi Io pneumatico può essere consegnato, quale merce, al ricostruttore ed a questo spetta la valutazione della idoneità alla ricostruzione mediante le opportune indagini tecniche, a seguito delle quali egli è tenuto ad avviare gli pneumatici fuori uso a recupero dei materiali, a recupero energetico ovvero a smaltimento (nelle forme consentite).

Nella fattispecie in esame l'imputata non ha mai riferito di avere effettuato la semplice ed immediata selezione visiva a lei demandate, nè ha addotto alcuna circostanza a sostegno della pretesa destinazione alla ricostruzione degli pneumatici rinvenuti ammucchiati nell'area di cui aveva la disponibilità (ricostruibilità potenziale, indicazione specifica del ricostruttore, dimostrazione di precedenti conferimenti). Ella anzi neppure ha dimostrato che quegli pneumatici fossero destinati a procedimenti non di ristrutturazione ma di recupero (sia di materia sia di energia).

3. Il Tribunale, nella vicenda in esame, ha correttamente escluso l'esistenza di un deposito temporaneo e regolare di rifiuti, rilevando (sulla base del testimoniale raccolto e della acquisita documentazione fotografica) che l'abbandono degli pneumatici era caratterizzato da evidenti condizioni di degrado conservativo e che non sussisteva la prova del rispetto delle prescrizioni in termini di giacenza (non essendo stato istituito il registro attestante i periodici smaltimenti), in violazione delle prescrizioni poste dal D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 183.

4. La pena risulta determinata con corretto ed adeguato riferimento ai criteri direttivi di cui all'art. 133 cod. pen., essendosi tenuto conto dell'entità del fatto e della personalità dell'imputata.

5. Al rigetto del ricorso segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., l'onere delle spese del procedimento.